

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(luglio - settembre 2022)

FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-323/22	Corte di Cassazione	Svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa- Fatto illecito di un soggetto terzo Responsabilità del depositario garante del pagamento dell'imposta- Interpretazione della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, art. 14 (Dubbio se, in caso di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa, la responsabilità del depositario garante del pagamento dell'imposta sia di tipo oggettivo, anche qualora detto svincolo dipenda da un fatto illecito - esclusivamente- imputabile ad un soggetto terzo, ovvero possa essere interpretato nel senso che l'abbuono dell'imposta e delle sanzioni correlate vada riconosciuto -quale caso fortuito ovvero forza maggiore- al depositario garante che risulti non solo del tutto estraneo al fatto illecito del terzo, ma anche

		legittimamente ed incolpevolmente affidato in ordine alla regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta) <i>Shell Italia spa, ora KRI spa (ricorrente) c Agenzia delle dogane e dei monopoli</i>
C-341/22	Corte di Cassazione	Direttiva 2006/112/CE – sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – nozione di soggetto passivo e attività economica – diritto alla detrazione dell’IVA- principio di neutralità dell’IVA. Interpretazione dell’art. 9, par 1 – nozioni di soggetto passivo e attività economica – e dell’art 167 – diritto alla detrazione – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in relazione ai principi generali della neutralità dell’imposta e della proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione. (dubbio se una società ritenuta non operativa in base alle disposizioni antielusive nazionali, possa essere ritenuta un soggetto non passivo ai fini dell’IVA e, pertanto, se le possa essere negato legittimamente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le operazioni attive) <i>Feudi di San Gregorio Aziende Agricole s.p.a. c Agenzia delle Entrate</i>
C-509/22	Corte di Cassazione	Accisa – distruzione o perdita del prodotto – nozione di caso fortuito e causa di forza maggiore – esigibilità – abbuono dell’accisa. Interpretazione dell’art 7, par 4 e 5 – esigibilità dell’accisa – della

		direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise (dubbio se la nozione di caso fortuito e di forza maggiore, ai fini del diritto dell'Unione Europea, includa anche, e in quali termini, la realizzazione di condotte colpose ovvero, in caso negativo, se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea in materia di accise l'equiparazione, operata dal legislatore nazionale, di condotte imputabili a titolo di colpa "non grave" alla parte o a terzi al caso fortuito e alla forza maggiore). <i>Agenzia delle dogane e dei monopoli c Girelli Alcool Srl</i>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-316/22	Tribunale di Como	Sistema delle fonti del diritto dell'Unione Europea- Contratto di somministrazione di energia elettrica- Imposta addizionale provinciale all'accisa - Azione di ripetizione per contrarietà della norma istitutiva di tale imposta al diritto eurounitario- Disapplicazione – in una controversia tra privati- di una disposizione nazionale contrastante con il diritto dell'U.E.-Principio dell'efficacia diretta solo verticale delle direttive- Principio di effettività- Legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario- Scelta tra la prevalenza

		<p>dell'uno o dell'altro principio laddove ciò comporti il sacrificio di uno dei due- Interpretazione dell'art. 288, III comma TFUE in relazione alla direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise in relazione (Dubbio se il giudice nazionale possa, in una controversia tra privati, disapplicare la norma interna in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita. Dubbio se il principio di effettività osti a una normativa nazionale che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo (il proprio fornitore), unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in un caso siffatto, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata) Gabel Industria Tessile S.p.A c AeAEnergia S.p.A – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p>
--	--	---

C-431/22	Corte di Cassazione	<p>Statuto delle scuole europee- Giurisdizione sulle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe- Interpretazione 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo della Convenzione recante Statuto delle Scuole Europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994 (Dubbio se in base al diritto UE la Camera dei ricorsi sia la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale delle scuole europee, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe) <i>Scuola Europea di Varese c PD e LC in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di NG</i></p>
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p>C-377/22</p> <p><i>Il giudizio è stato sospeso con ordinanza della Corte di Giustizia UE in attesa delle decisioni nella causa C-132/22</i></p>	<p>Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>	<p>Lavoratori pubblici- – Misure dirette a prevenire e a superare il fenomeno del precariato nazionale nel settore scolastico – Valutazione, ai fini della partecipazione ad un concorso per l'immissione in ruolo di personale docente, dei periodi di lavoro svolti presso istituti di pari livello ubicati presso altri</p>

		<p>Paesi europei- Libera circolazione dei lavoratori- - Interpretazione del Regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, art. 3, par. 1, lett. b) e dell'art. 45, par. 1 e 2 TFUE (Dubbio se sia conforme al diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che, al fine di superare il fenomeno del precariato nazionale nel settore scolastico, limiti la valutazione dei periodi specifici di servizio per la partecipazione ad un concorso straordinario per l'immissione in ruolo di personale docente a quelli svolti presso istituti scolastici nazionali, non consentendo di far valere, a tal fine, l'eventuale pregressa esperienza maturata in istituti di pari livello ubicati presso altri Paesi europei e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all'anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere) <i>LR c Ministero dell'Istruzione + altri</i></p>
C-477/22	Corte di Cassazione	<p>Trasporto stradale- Servizio passeggeri- Nozioni di percorso e di periodo di guida- Applicabilità del regolamento n° 561/2006 -Interpretazione art 3, lett a) e 6, par 3 del regolamento n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica</p>

		<p>i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (dubbio se il termine “percorso” non superiore ai 50 chilometri si riferisce al chilometraggio dell’itinerario -linea- individuato dall’impresa di trasporto per il pagamento del titolo di viaggio, oppure al chilometraggio complessivo percorso dall’autista nel turno di lavoro giornaliero o, ancora, alla massima distanza su strada raggiunta dal veicolo rispetto al punto di partenza (raggio); dubbio se il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive è costituito dalla somma dei “tempi di guida” delle due settimane oppure anche da tutte le altre mansioni) <i>ARST SpA - Azienda regionale sarda trasporti c TR + altri</i></p>
MERCATO INTERNO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-348/22	Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia	Concessioni balneari - Proroghe o rinnovi automatici - Illegittimità - Prosecuzione del rapporto in capo agli attuali titolari fino al 31 dicembre 2023- Validità direttiva 2006/123 Direttiva Bolkestein- Adozione a maggioranza- Possibile violazione art. 115 TFUE - Natura o meno self executing - Interpretazione art. 115 TFUE e della direttiva

		<p>2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno (Dubbio sulla validità della direttiva dell'Unione Europea 2006/123 c.d. Bolkestein e sulla sua natura <i>self executing</i> e dubbio sulla coerenza rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso art. 49 TFUE di una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito dell'interesse transfrontaliero, nonché dubbio se, in relazione alle medesime fonti sovranazionali, sia coerente una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito della limitatezza delle risorse e delle concessioni disponibili riferito tout-court all'intero territorio nazionale). <i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c Comune di Ginosa</i></p>
--	--	--